

ALLEGATO G

SCHEDA INFORMATIVA OBBLIGHI TRASPARENZA ENTI TERZO SETTORE

L'Art. 1 legge 4 agosto 2017, n. 124 commi 125 e 127 prevedono:

[...]

125. A decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni....., pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni nell'anno precedente.

Le cooperative sociali sono altresì tenute, qualora svolgano attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente.

127. Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

Quindi i soggetti del terzo settore (tipo associazioni, cooperative sociali, onlus) devono rendere pubbliche le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni nell'anno precedente superiori a 10.000 euro

Le associazioni di protezione ambientale, di tutela dei consumatori, Onlus e fondazioni e associazioni in senso generico, devono pubblicare le informazioni sul proprio sito, le imprese, invece, devono pubblicare gli importi percepiti nella propria nota integrativa al bilancio ordinario e, ove esistente, anche al consolidato.

Le cooperative sociali sono altresì tenute, qualora svolgano attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale. Per le cooperative, l'inosservanza dell'obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi decorrenti dal 28 febbraio 2019.

Il Ministero dello Sviluppo Economico aveva richiesto un parere al Consiglio di Stato, chiedendo:

– Quesito n. 1: individuazione dei soggetti competenti all'attuazione della norma ed ai correlati controlli. Il Consiglio di Stato ha escluso che tali controlli potessero spettare all'ANAC, e ha **concluso che spettano agli enti eroganti i contributi.**

In caso di erogazione di contributi nell'anno 2022 il Comune di Rimini dovrà quindi controllare l'avvenuto adempimento di detti obblighi entro **il prossimo aprile 2023.**

Con la circolare n. 2/2019, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti interpretativi sul contenuto, nonché sulle modalità di adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza, che la legge 124/2017 (legge annuale per la concorrenza) ha posto a carico anche degli Enti del Terzo Settore, relativi alle erogazioni pubbliche ricevute dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Dette previsioni sono poste in capo sia alle imprese che alle **Associazioni, Fondazioni e Onlus.**

Le prime (tra le quali si dovranno ritenere anche le **Imprese Sociali** e le **Società di capitali e Cooperative Sportive Dilettantistiche**) assolveranno all'obbligo attraverso l'inserimento di dette informazioni nella **nota integrativa al bilancio di esercizio**, mentre le **Associazioni dovranno pubblicare, sui propri siti o portali, i dati relativi a "sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato superiore a € 10.000,00"**.

La norma riguarda tutti gli Enti del Terzo Settore e si ritiene che i suoi contenuti debbano e possano essere applicati anche alle Associazioni che non ne fanno parte, ivi **comprese le sportive**.

Le amministrazioni preposte alla **verifica del corretto adempimento** all'obbligo in esame siano proprio quelle che hanno elargito in fondi o benefici oggetto di comunicazione.

La **sanzione** prevista in caso di mancato rispetto di tale obbligo, ossia la **restituzione** del contributo erogato, è applicabile solo alle **imprese**.

Devono essere pubblicati *i **contributi**, le **sovvenzioni**, i **sostegni** a vario titolo ricevuti dalla P.A. e dagli enti assimilati ... e le somme ... che abbiano natura di **corrispettivo** cioè di una controprestazione che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto.*"

L'**attribuzione del vantaggio, da parte della P.A., può avere ad oggetto anche risorse strumentali** quali, ad esempio, il **comodato** di un immobile. In tal caso si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla P.A. che ha attribuito il bene in esame.

Andranno pubblicate le somme effettivamente ricevute nel corso del **2022**. **Varrà, pertanto, il principio di cassa e il riferimento all'anno solare 2022, indipendentemente dalla decorrenza dell'esercizio sociale e solo gli importi superiori ai diecimila euro (da intendersi in senso cumulativo, pertanto, più contributi, i cui singoli importi siano inferiori a detto importo ma che per il loro totale lo superino, dovranno essere oggetto di pubblicazione).**

La circolare prevede l'inserimento tra le elargizioni oggetto di pubblicazione anche i contributi del cinque per mille.

Le informazioni di cui di dovrà dare notizia sono:

- 1 - denominazione e codice fiscale del **soggetto ricevente**
- 2 - denominazione del **soggetto erogante**
- 3 - **somma incassata** per ogni singolo rapporto giuridico sottostante
- 4 - **data di incasso**
- 5 - **causale**.

Le informazioni dovranno essere riportate sul **sito internet**; viene indicato che **l'obbligo di pubblicazione si intende rispettato "anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina facebook dell'ente medesimo" o attraverso il sito internet della rete associativa alla quale l'Ente del Terzo Settore aderisce**, applicandosi pertanto le modalità di adempimento dell'obbligo di pubblicazione dei compensi corrisposti dagli Enti del Terzo Settore ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, previsto dall'articolo 14, comma 2 del codice del Terzo Settore (**ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui**).